

Art. 32

Vigilanza e verifica periodica dei requisiti

1. I comuni singoli o associati esercitano la vigilanza sulle strutture sociali operanti nel proprio ambito territoriale e sulle proprie strutture gestite sia direttamente sia indirettamente.
2. La vigilanza si esercita mediante richiesta di informazioni, ispezioni e controlli periodici anche a seguito di eventuali segnalazioni. I comuni provvedono, mediante ispezioni, a verificare almeno due volte l'anno l'andamento delle attività, lo stato delle strutture, le modalità di gestione, l'applicazione dei contratti di lavoro.
3. Della visita ispettiva deve essere redatto apposito verbale con una descrizione sommaria dei riscontri effettuati, sottoscritto dai responsabili dell'ispezione e della struttura, che deve essere depositato nel fascicolo relativo all'autorizzazione al funzionamento della struttura.
4. L'accertamento delle condizioni igienico-sanitarie è effettuato periodicamente dai competenti servizi delle aziende sanitarie locali.